

Il giorno 3 marzo 2010 il Senato ha approvato il disegno di legge già proveniente dalla camera dei Deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 di un disegno di legge d'iniziativa del Governo, modificato dal Senato e nuovamente emendato dalla Camera dei deputati, in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché contenente misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Di seguito vengono riportati gli articoli che riguardano il lavoro pubblico, tra cui la riconosciuta specificità delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, la modifica dei permessi riguardante la Legge 104/1992 e certificati medici. Inoltre particolare attenzione va posta sull'art. 31 concernente la riforma delle procedure di conciliazione ed arbitrato, già trattato con circolare specifica.

Sono stati abrogati gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 165/2001, viene introdotta la possibilità per le parti di devolvere tutti i tipi di controversie ad un collegio arbitrale anziché al giudice del lavoro.

I provvedimenti che contengono materia di lavoro pubblico sono:

- ❖ **Art. 2** delega al governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal ministro della Salute.: in particolare, saranno “snellite e semplificate” l'organizzazione e la struttura amministrativa di Isfol e di Italia Lavoro spa.
- ❖ **Art. 13** mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni: la norma estende il disposto dell'art. 33 del d.lgs 165/01(mobilità collettiva) ai casi di decentramento o di esternalizzazione di funzioni di amm.ni pubbliche. La norma prevede anche l'istituzione dell'istituto dell'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione per il periodo massimo di tre anni.
- ❖ **Art. 17** applicazione dei contratti collettivi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale ad esso trasferito: la norma prevede l'applicazione dei CCNL del comparto/area della Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale ad essa trasferito ed inquadrato nei suoi ruoli. Permane aperta la questione del numeroso personale distaccato o comandato presso la PCM e non inquadrato nei ruoli.
- ❖ **Art. 18** aspettativa: nella P.A. è possibile la concessione di aspettativa “sabbatica” fino ad un anno, senza assegni e senza maturare d'anzianità, per l'avvio di attività imprenditoriali.
- ❖ **Art. 19** Specificità delle Forze Armate, delle Finanze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: si riprende in unica norma di principio la definizione – da concretizzare con successivi “provvedimenti legislativi” – della specificità del ruolo delle FF.AA., delle Forze di Polizia di cui alla l. 121/81, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I “provvedimenti

legislativi” stanzeranno le risorse necessarie alla negoziazione e, probabilmente, definiranno il numero e l’articolazione dei relativi comparti di negoziazione.

- ❖ **Art. 21** misure atte a garantire pari opportunità e benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche: la norma riordina e da forza di legge alle norme contrattuali già esistenti in materia.
- ❖ **Art. 24** modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (legge 104/1992): la norma, che si applica anche al lavoro privato, prevede la riduzione di un grado di parentela per il godimento dei benefici. Inoltre istituisce una banca dati c/o il Ministero della Funzione Pubblica relativamente alla fruizione della l.104 da parte di pubblici dipendenti
- ❖ **Art. 25** certificati di malattia: estende al settore privato la normativa relativa alla compilazione e trasmissione telematica dei certificati di malattia di cui al d. lgs 165/01 come modificato dalla “riforma Brunetta” (d. lgs. 150/09) per i lavoratori pubblici:
- ❖ **Art. 31** Conciliazione e arbitrato: il disposto della norma si applica alle controversie in materia di lavoro pubblico, a modifica della soppressione degli istituti operata dal d.lgs 165/09.